



25527/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto
seube

Dichiarazione
adottabilità
minori.

R.G.N. 777/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 25527

Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Rep.

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - Ud. 25/11/2015

Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - PU

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 777-2015 proposto da:

AMC nella qualità di madre dei

minori RME , LR , LEG

, LA , e LG

, nella qualità di padre dei minori LR

, LEG , LA

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 10, presso l'avvocato LUCA SIGNORELLI,

rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO PATTI,

giusta procura in calce al ricorso;

In caso di riunione del
procedimento con
emissione di sentenza
il giudice di merito
e non il giudice di
legge in quanto
 di corso d'ufficio
 di proposta di parte
 impedito dalla legge

2015

1931

- ricorrenti -

contro

GM , nella qualità di tutore dei minori
RME , LR , LEG
, LA , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ATHOS AMMANATO 19, presso
l'avvocato CELESTE ATTENNI, rappresentata e difesa
dall'avvocato LAURA GAROFALO, giusta procura in calce
al controricorso;

- controricorrente -

contro

RG , PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1508/2014 della CORTE D'APPELLO
di CATANIA, depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato F. PATTI che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Con la sentenza impugnata (depositata in data 13.11.2014) la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale per i minorenni con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori

LR , E e A - figli di LG
e AMC - nonché della minore RM
- figlia dell'A e di RG , respingendo
l'appello proposto dal L e dalla madre dei minori.

In sintesi, la corte di merito, accertato lo stato di abbandono dei minori, ha rilevato che erano state tentate diverse strategie per consentire il recupero di una adeguata condizione di vita familiare e che non si erano avuti effetti positivi, che tutti bambini alla cui tutela si doveva provvedere erano in condizione di particolare fragilità e deprivazione ed altrettanto fragili e scarsamente capaci apparivano gli appellanti, per non dire del padre di M , RG , che aveva mostrato assoluto disinteresse ai procedimenti. Nel caso concreto la privazione della assistenza materiale e morale non poteva ritenersi transitoria ed emendabile e non restava che cercare una nuova famiglia, che potesse consentire di attuare i diritti di M , RE ed A a crescere serenamente, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale.



1.1.- Contro la sentenza di appello il L e la madre dei minori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la tutrice dei minori mentre non ha svolto difese l'intimato RG .

2.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1, 8, 10 e 12 l. n. 184/1983) per <<non aver rispettato il diritto dei minori ad essere educati nell'ambito della propria famiglia di origine a causa dell'erronea sussistenza dello stato di abbandono>>.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c., in ordine ai progressi ed all'impegno posto dai genitori AMC e L e alla valutazione del rapporto genitoriale ed alla rilevanza probatoria della consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa AAM

(relazione di consulenza neppure indicata fra i documenti prodotti. Fra questi però è indicato il fascicolo di parte di secondo grado e la corte di merito dà atto della produzione della consulenza, pur omettendo totalmente qualsiasi osservazione al riguardo).


3.- Osserva la Corte che i due motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente - sono fondati nei sensi di seguito spiegati.



Come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, proprio perché il fondamento dell'adottabilità sta in una situazione del minore non transeunte, ovvero non suscettibile di essere superata, ha rilievo la sopravvenienza all'originario provvedimento di un atteggiamento delle figure parentali che dimostri la seria disponibilità a prestare assistenza materiale e morale al minore.

Disponibilità e idoneità in concreto non accertata dalla corte territoriale in relazione ad entrambi i ricorrenti, posto che essa, pur dando atto dell'avvenuta produzione di una consulenza tecnica di parte, ha del tutto omesso di esaminarla e di riferirne il contenuto in sentenza, così da consentire il controllo sull'esatta applicazione del principio innanzi ricordato. Inoltre, la decisione di appello è stata assunta esclusivamente alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado.

La decisione impugnata, dunque, non ha fatto puntuale applicazione delle norme denunciate come violate o falsamente applicate, posto che l'art. 1 della L. n. 184 del 1983, proclama il diritto del minore "di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" e che, al fine della configurabilità dello stato di abbandono e della valutazione di idoneità dei parenti alla di lui assistenza non si può prescindere dalla considerazione della pregressa condotta degli uni in relazione all'altro,




come evidenziato dall'art. 12 L. 4 maggio 1983, n. 184, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore (cfr. in argomento Sez. 1, n. 18113/2006; Sez. 1, Sentenza n. 11758 del 2014).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poi, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Sez. 1, Sentenza n. 6137 del 26/03/2015).

La decisione impugnata, peraltro, non appare conforme all'articolo 8 della Convenzione eur. Dir. uomo, che recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.



2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

Norma che, anche recentemente e in un procedimento iniziato contro il nostro Paese, la Corte di Strasburgo (CEDU, 13/10/2015, S.H. contro ITALIA) ha interpretato nel senso che, prima di sopprimere il legame di filiazione materna, le autorità nazionali abbiano il dovere di adottare tutte le misure necessarie e appropriate che si possono ragionevolmente esigere dalle stesse affinché i minori possano condurre una vita familiare normale all'interno della propria famiglia.

La dichiarazione di adottabilità dei minori, secondo la Corte edu, costituisce una ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare e tale ingerenza è compatibile con l'articolo 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica, nel senso che l'ingerenza si basi su un bisogno sociale imperioso e che sia in particolare proporzionata al legittimo scopo perseguito. Peraltro,



l'articolo 8 implica il diritto per un genitore di ottenere misure idonee a riunirlo al figlio e l'obbligo per le autorità nazionali di adottarle, mentre la dichiarazione di adottabilità deve rimanere l'extrema ratio.

La decisione impugnata, dunque, non ha correttamente applicato la l. n. 184/1983 interpretata in senso conforme alla norma convenzionale sopra richiamata (cfr. su tale obbligo, fra le tante, Corte cost., sentenza n. 236 del 2011).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2015

Il consigliere estensore

